



## TRIBUNALE DI NAPOLI

## IX Sezione Civile

Rgn° 12292/2020

## IL GIUDICE

Letti gli atti ed i verbali di causa e all'esito della camera di consiglio;

Vista l'opposizione dell'intimata società ;

Considerato che lo speciale procedimento di convalida (nella specie, sfratto per morosità) si trasforma in giudizio di cognizione ordinaria per il solo fatto dell'opposizione dell'intimato (o del suo procuratore) alla pretesa avversaria, a nulla rilevando i limiti più o meno ampi della opposizione (cfr. Cass. n.295/85; Cass.n.3154/91);

ritenuto, quindi, che l'opposizione dell'intimata non consente la convalida e comporta la necessità di una pronuncia in merito alla richiesta, avanzata in via subordinata, di emissione dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva;

rilevato, sotto tale profilo, che sussistono gravi motivi ostativi all'emanazione del richiesto provvedimento di rilascio;

evidenziato, in particolare, che parte intimata ha corrisposto parte dei canoni intimati in citazione dopo la notifica dell'atto introduttivo e che **va attentamente valutata la particolare situazione di crisi economica sociale dovuta alla nota Pandemia da Covid 19 che ha portato la chiusura di tutte le attività economiche per un periodo di tempo apprezzabile in parte coincidente con le mensilità non pagate;**

verificato pertanto che il giudizio deve proseguire per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni dovendo essere deciso con sentenza ;

Visto l'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013) e rilevato che la presente controversia (instaurata con la



notifica successiva all'entrata in vigore del richiamato decreto) rientra in ragione dell'oggetto (locazione) tra quelle per le quali è previsto a pena di improcedibilità l'esperimento del procedimento di mediazione o degli analoghi procedimenti di cui all'art. 5 richiamato (procedimento non rimesso alla disponibilità delle parti ma imposto come obbligatorio dal legislatore);

Letto l'art.665 c.p.c.;

Letti gli articoli 667 e 426 c.p.c.;

*P.Q.M.*

- Rigetta la richiesta di parte intimante volta alla concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio;
- Dispone il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 c.p.c. e fissa all'uopo l'udienza ex art.420 c.p.c. per il giorno **25.1.2021 ore 11** assegnando all'intimante termine perentorio sino a venti giorni prima della predetta udienza ed all'intimato termine perentorio sino a dieci giorni prima della predetta udienza per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di documenti e delle rispettive memorie integrative;
- Assegna inoltre alle parti il termine di giorni 15 dalla presente ordinanza per introdurre il procedimento di mediazione.

Si comunichi .

Napoli li 15.07.2021

*IL GIUDICE*

*(dr.ssa*

